

N. 3950/2024 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale collegiale composto da:

- dott. Michele GUERNELLI Presidente
- dott. Giacomo ROCCHI Giudice estensore
- dott.ssa Roberta DIOGUARDI Giudice

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3950/2024 r.g. promossa da:

Parte_1 cod. fisc. *C.F._1* difeso e rappresentato dall'Avv. Emanuele Cervio di Milano, (C.F.: *C.F._2*), presso lo Studio del quale in Milano, Via San Primo n° 4 elettivamente domiciliato

ATTORE

nei confronti di

CP_1

CONVENUTA

Controparte_2 c.f. *C.F._3*), rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Prof. Mauro Paladini (c.f. *C.F._4*), Prof. Alessandro Candido (c.f. *C.F._5*) e Flavio Angioni (c.f. *C.F._6*), domiciliato in Piacenza, via S. Franca 60

CONVENUTO

Avv. Gianluca AURELIANO del Foro di Bologna, C.F. n. *C.F._7* , in qualità di curatore speciale della *CP_1* rappresentata e difesa ex art. 86 c.p.c. dallo stesso Avv. Gianluca AURELIANO, con domicilio eletto presso il proprio studio, sito in 40124 Bologna, Via Castiglione n. 7

RESISTENTE

Le parti hanno così precisato le conclusioni:

Per l'attore:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previe le più opportune declaratorie,

IN VIA PRELIMINARE, previa rimessione in termini ex art. 153, co. 2 c.p.c., autorizzare la produzione in giudizio, e per l'effetto acquisire al fascicolo telematico, i documenti prodotti sub all. 28) e 29) con nota di deposito del 28 novembre 2025, trattandosi di documentazione formata successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., e depositata nella prima difesa utile.

NEL MERITO,

I) accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assunta dall'Assemblea dei soci della società **CP_3** (ora **CP_1**) con sede in Piacenza, Via F E Lodovico Chiodi n° 1, cod. fisc. **P.IVA_1**, di cui all'atto Notaio **Persona_1** n° 4086 Rep. e n° 2912 Racc. registrato a Piacenza il 1° marzo 2024 n° 1918, Serie 1T, di trasformazione della società a responsabilità limitata **CP_3** nella forma di società per azioni avente la denominazione **CP_1** e di approvazione dello Statuto sociale ivi allegato con la lett. B), per le ragioni di cui in atti con ogni conseguente provvedimento e statuizione;

condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore per effetto della stessa delibera, per le ragioni di cui in atti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa ad opera del Tribunale Ill.mo.

II) In ogni caso, accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia, comunque annullare la delibera assunta dall'Assemblea dei soci della società **CP_3** (ora **CP_1**), con sede in Piacenza, Via F E Lodovico Chiodi n° 1, cod. fisc. **P.IVA_1**, di cui all'atto Notaio **Persona_1** n° 4086 Rep. e n° 2912 Racc. registrato a Piacenza il 1° marzo 2024 n° 1918, Serie 1T, di adozione del nuovo Statuto sociale all. B a detto atto, con riferimento alle parti ed alle ragioni indicate in atti, e per l'effetto annullare gli articoli seguenti dello Statuto di **CP_1** ripristinando quanto previsto dal previgente Statuto di **CP_3** (all. 16) con riferimento ai suddetti articoli; ed in particolare:

1. annullare l'art. 8 dello Statuto della **CP_1** nella parte in cui ha eliminato il diritto di prelazione riconosciuto ai soci dal previgente art. 7 dello Statuto della **CP_3** ripristinando integralmente la previsione della prelazione così come disciplinata dal citato art. 7 dello Statuto della **CP_3** all. 16;

2. annullare l'art. 9 dello Statuto della S.p.A. integralmente, ripristinando in toto la previsione dell'art. 8 dello Statuto della S.r.l. prevedente la libera trasferibilità delle partecipazioni per causa di morte;

3. annullare l'art. 10 dello Statuto della **CP_1** con riferimento alla previsione del secondo paragrafo (art. 10.2) concernente termini iniziali di efficacia del recesso nonché di sospensione della stessa in caso di contestazione, eliminando integralmente lo stesso paragrafo 2 dell'art. 10 dello Statuto;

4. annullare l'art. 34 dello Statuto della **CP_1** concernente la clausola compromissoria, non prevista nel previgente Statuto della **CP_3** che si chiede venga espunta dallo Statuto stesso.

III) Adottare tutte le conseguenti declaratorie e statuizioni anche in ordine all'adozione da parte dell'Organo amministrativo dei conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

IV) Disporre, l'iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo della sentenza a cura della parte più diligente.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, ivi compresi quelli della fase cautelare, oltre rimborso forfetario ed oneri accessori di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA, Piaccia al Tribunale Ill.mo,

A) ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. **Controparte_2** e per testi sulle seguenti circostanze (...)

Per il convenuto **Controparte_2**.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge,

- in via principale, preso atto delle sopravvenute circostanze meglio descritte in premessa, se del caso, rimettere la causa sul ruolo onde garantire il pieno contraddittorio e, all'esito, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o il difetto in capo all'attore di un concreto ed attuale interesse ad agire con ogni conseguente statuizione anche in tema di spese secondo il principio della soccombenza virtuale;

- in via subordinata, preso atto delle modifiche apportate allo Statuto della Società **CP_1** [...] con delibera dell'Assemblea straordinaria del 15 luglio 2024 adottata successivamente alla delibera impugnata, rigettare la pretese avversarie tutte, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni argomentate in atti e/o per ogni ulteriore ragione che si riterrà di giustizia.

Il tutto con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge.

Per il Curatore speciale di **CP_1**.

NEL MERITO,

in via preliminare,

- accertata la messa in liquidazione di **CP_1** per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere, previa eventuale rimessione della presente causa sul ruolo;

- accertare e dichiarare l'intervenuta transazione della controversia insorta tra i signori **CP_2** e **Parte_1** con scambio di proposta ed accettazione rispettivamente datate 4 e 20 dicembre 2024 e, per l'effetto, estinguere il giudizio, fuorché per quanto riguarda la domanda riconvenzionale formulata dallo scrivente Curatore speciale contro il signor **Controparte_2**

in via principale,

- accertare la legittimità della deliberazione assunta dall'Assemblea dei soci della società **CP_3** di cui all'atto Notaio **Persona_1** n. 4086 Rep. e n. 2912 Racc. registrato a Piacenza il 1° marzo 2024 n. 1918, Serie 1T, e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie di annullamento o di dichiarazione di nullità/inefficacia;

in via riconvenzionale,

- in caso di accoglimento totale o parziale della spiegata azione avversaria, condannare il signor **Controparte_2** a corrispondere a **CP_1** l'integrale somma che la stessa fosse tenuta a corrispondere al signor **Parte_1** per i motivi esposti nel costui ricorso, ivi inclusa l'eventuale rifusione delle spese legali, oltre che ogni altro danno che dovesse derivare dalla malagestione della Società e dei tentativi conciliativi proposti da codesto Tribunale, nella misura in cui dovessero emergere nel presente giudizio ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c.;

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari.

In via istruttoria, si chiede (...)

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** titolare del 25% del capitale della società **CP_3** ora **CP_1** impugnava la delibera dell'Assemblea dei Soci del

23/2/2024, adottata su proposta del Presidente *Controparte_2* titolare del 75% del capitale sociale, con cui era stata disposta la trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni, era stato adottato un nuovo Statuto Sociale e nominato Amministratore Unico *Controparte_2*

La delibera veniva impugnata in conseguenza di un manifesto abuso ed eccesso di potere della maggioranza, in ragione di un interesse del tutto personale del socio di maggioranza, estraneo a quello sociale.

La delibera era conseguenza della conflittualità tra il padre *Controparte_2* e il figlio, [...] *Pt_1* che in precedenza aveva promosso una procedura di amministrazione di sostegno nei confronti del padre, che aveva effettuato rilevanti atti di disposizione del patrimonio dopo la morte della moglie e aveva manifestato l'intenzione di sposare una giovane esule ucraina.

Nel ricorso per Amministrazione di sostegno si segnalavano i rischi e le ripercussioni negative per la *CP_3* del nuovo stile di vita di *Controparte_2* titolare di un'impresa individuale. *Controparte_2* aveva preteso di gestire la s.r.l. e l'impresa individuale, attività mai svolta in precedenza, e aveva rastrellato denaro per acquisti costosissimi; aveva anche messo in difficoltà le altre aziende familiari.

Aperta l'amministrazione di sostegno provvisoria, erano emerse le spese ingiustificate e il comportamento non collaborativo di *Controparte_2* questi aveva trasferito dalla s.r.l. alla propria ditta individuale la somma di euro 500.000 e aveva effettuato bonifici anche dopo avere conosciuto la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio. L'amministrazione di sostegno, tuttavia, era stata revocata.

In questa situazione si collocava l'assemblea del 23 febbraio 2024 oggetto di impugnazione. Il rappresentante del socio di minoranza aveva formulato specifiche contestazioni e aveva votato contro la delibera.

Le modifiche statutarie erano nulle, annullabili e inefficaci. In particolare venivano censurate le previsioni statutarie relative al trasferimento delle azioni (clausola di covendita, cd. tag along), che aveva eliminato il diritto di prelazione riconosciuto al socio, imponendo al socio di minoranza di covendere la propria quota.

La delibera veniva impugnata con riferimento all'eliminazione del diritto di prelazione del socio in caso di vendita di quote, diritto sempre sussistente negli statuti delle società a carattere familiare: si trattava di modifica non rispondente all'interesse sociale e adottata per meri scopi ritorsivi nei confronti del socio di minoranza, come espressamente affermato da *Controparte_2* in assemblea. Al socio di minoranza viene inibito di acquistare le azioni della società di famiglia, come previsto fin dalla costituzione della società.

Veniva impugnata la delibera dello Statuto sociale relativa alle conseguenze della morte del socio: mentre, in precedenza, era previsto che le partecipazioni fossero liberamente trasferibili per causa di morte, il nuovo Statuto prevedeva che il trasferimento agli eredi o ai legatari delle partecipazioni o dei diritti del defunto fosse subordinato al mero gradimento dell'organo amministrativo: previsione del tutto eccentrica rispetto al tipo societario adottato e contrastante con la natura familiare della società.

Per il recesso del socio, veniva previsto che la dichiarazione avesse efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo alla dichiarazione e che l'efficacia fosse sospesa in caso di contestazione della legittimità del recesso, con conseguente promozione di un arbitrato. Si trattava di norma del tutto anomala e in contrasto con l'art. 2437 cod. civ. oltre che in pregiudizio del socio di minoranza. La clausola doveva ritenersi nulla.

Era stata prevista la clausola compromissoria per le controversie tra i soci; si prevedeva che la nomina dell'arbitro spettasse al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Piacenza che già era stato nominato consulente tecnico dal socio di maggioranza in un'altra controversia. Ciò riduceva senza motivo i diritti del socio di minoranza, limitato nella possibilità di adire l'Autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti.

In diritto l'attore richiamava la giurisprudenza di questo Tribunale e della Suprema Corte sull'abuso ed eccesso di potere della maggioranza societaria; chiedeva la declaratoria di illegittimità della trasformazione della società in società per azioni, adottata in mancanza di qualsivoglia concreto interesse sociale e che aveva mutato i diritti del socio di minoranza. I motivi economici adottati non corrispondevano alla realtà della società. Il Presidente, durante il periodo di amministrazione di sostegno provvisoria, aveva manifestato l'intenzione di dismettere le proprie partecipazioni, mentre la delibera di trasformazione in società per azioni indicava una volontà opposta.

Le modifiche riducevano i diritti del socio di minoranza, eliminando il diritto di prelazione e rendendo per lo stesso più oneroso il diritto di recesso.

Non potendo il Tribunale annullare la delibera di trasformazione in società per azioni ai sensi dell'art. 2500 bis cod. civ., essendo stata iscritta nel Registro delle Imprese il 5/3/2024, l'attore chiedeva, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, la condanna della società al risarcimento del danno.

Veniva dedotta, poi, la nullità, o chiesto l'annullamento o chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia delle modifiche statutarie sopra menzionate, pregiudizievoli per lo *status* di socio e non necessarie.

2. Si costituiva *Controparte_2* ribadendo che le decisioni adottate erano strumentali a risollevere le sorti dell'azienda rimasta priva del suo vertice durante il periodo di amministrazione di sostegno provvisoria, del tutto logicamente revocata.

Il comparente contestava l'affermazione dell'attore secondo cui egli aveva assunto soltanto mansioni operative nell'azienda, così come contestava di avere adottato condotte dannose per gli interessi sociali. Le modifiche statutarie adottate con la delibera del 23/2/2024 erano state adeguatamente spiegate dal Presidente, come risultava dal verbale dell'assemblea. *Controparte_2* negava di avere manifestato l'intenzione di alienare la propria partecipazione a terzi; piuttosto, intendeva rinvenire nuovi finanziatori per rilanciare l'azienda, anche tramite subingresso di soggetti terzi nella compagine sociale, reso possibile dalla trasformazione in società per azioni e dall'eliminazione dei vincoli al trasferimento delle azioni. I soci erano stati tempestivamente resi edotti degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il comparente esponeva la situazione patrimoniale peggiorata nell'anno 2023 e sottolineava l'urgente necessità per la società di essere ricapitalizzata e finanziata. Le cause della crisi dell'azienda si trovavano nello storno di clientela messo in atto da *Parte_I* attestato dall'amministratore di sostegno provvisorio, dal danno di immagine derivante dalla procedura di amministrazione di sostegno e dalla sistematica denigrazione dell'azienda.

Si era reso necessario il rinvenimento di nuovi partner commerciali, come anche l'Amministratore di sostegno provvisorio aveva attestato.

Controparte_2 rivendicava la legittimità e la validità della delibera adottata, la cui necessità era stata adeguatamente spiegata dal Presidente. La delibera costituiva un vantaggio per tutti i soci. La clausola di trascinamento in caso di vendita delle partecipazioni è legittima e non impone alcun

sacrificio al socio minoritario, che non ha alcun obbligo di vendita delle proprie partecipazioni. Nessuna conseguenza derivava dalle clausole previste per la morte del socio; la clausola che ritardava l'efficacia del recesso non rendeva maggiormente difficoltoso il diritto di recesso del socio. Il nuovo Statuto tutelava maggiormente i diritti delle minoranze, ampliando le ipotesi di recesso. La clausola compromissoria, infine, è uno strumento cui le Società usualmente ricorrono per risolvere in via più celere le controversie tra i soci.

In conclusione, secondo il comparente, la delibera impugnata non era affatto frutto dell'abuso della maggioranza.

Il comparente osservava che l'attore non aveva assolto all'onere di allegare di aver sofferto alcun danno diretto in conseguenza della delibera; il suo interesse alla prelazione in caso di cessione delle azioni paterne non era attuale.

Il comparente concludeva perché fosse dichiarata la piena validità e legittimità della delibera impugnata.

3. Si costituiva il Curatore speciale della CP_1 nominato dal Tribunale sul presupposto che l'interesse della società avrebbe potuto non coincidere con quello della maggioranza sociale.

Secondo il Curatore, le deliberazioni assunte dalla maggioranza non confliggevano con il rischio di impresa e costituivano frutto di un ripensamento dell'assetto sociale, senza che si potessero rilevare abusi ed eccessi del potere di maggioranza. Le vicende dell'Amministrazione di sostegno nei confronti di Controparte_2 avevano dimostrato che la società, un tempo di natura familiare, aveva cessato di esserlo. Si comprendeva, quindi, la riluttanza di Controparte_2 a vendere le proprie quote con la prelazione del figlio, mentre la nuova forma sociale consentiva una maggiore equidistanza tra le parti in causa.

Specificamente, il Curatore della Società riteneva giustificata dal punto di vista economico la trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni, tenuto conto che i maggiori costi sarebbero stati bilanciati dagli auspicati maggiori utili; l'eliminazione del diritto di prelazione e l'inserimento di una clausola di co-vendita – che permetteva al socio di minoranza di approfittare delle condizioni di vendita delle azioni del socio di maggioranza, vendendo le proprie contestualmente e alle medesime condizioni – non erano illegittime e il secondo compensava l'abrogazione del primo; le previsioni per il caso di morte di un socio miravano ad evitare che la società potesse avere parte delle azioni bloccate dalle controversie ereditarie, cosicché era logico subordinare il trasferimento *mortis causa* al mero gradimento dell'organo amministrativo; la nuova regolamentazione del recesso del socio compensava il preavviso di recesso nettamente inferiore a quanto previsto dall'art. 2437 cod. civ.; la sospensione dell'efficacia del recesso in caso di contestazioni non violava i diritti del socio e permetteva di evitare possibili incertezze giuridiche a procedimento arbitrale in corso. La clausola compromissoria non rappresentava un'illegittima limitazione del diritto di accesso alla giustizia ed è diffusa e vantaggiosa per la società. Le contestazioni sulla procedura di nomina dell'arbitro erano da ritenersi infondate.

Il Curatore chiedeva di autorizzare la chiamata in causa di Controparte_2 a titolo di manleva e chiedeva il rigetto della domanda attorea.

4. Con ordinanza del 31 dicembre 2024 il Giudice istruttore dava atto che, nell'ambito del procedimento cautelare promosso parallelamente alla presenta causa, Controparte_2 aveva

avanzato una proposta transattiva e che il difensore di parte attrice aveva comunicato tempestivamente l'accettazione di *Parte_1* alla proposta.

All'udienza del 29/1/2025 le parti constatavano che la proposta non aveva trovato attuazione.

Con ordinanza del 19/6/2025 il giudice istruttore riteneva l'inammissibilità e/o irrilevanza delle istanze istruttorie dedotte dalle parti e, quindi, la natura documentale della causa, fissava l'udienza per trattenerne la causa in decisione.

Nel parallelo procedimento cautelare, il giudice, con ordinanza in pari data dichiarava *“la cessazione della materia del contendere, nella parte in cui la domanda cautelare è diretta alla sospensione della rimozione – e quindi: alla provvisoria reintroduzione – del diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso delle partecipazioni sociali”*; accoglieva *“la domanda cautelare, nella parte in cui è diretta alla sospensione della rimozione – e quindi: alla provvisoria reintroduzione – dell'art. 8 dello statuto di CP_3 (“Morte del socio”) e, quindi, anche alla sospensione dell'approvazione – e quindi: alla provvisoria rimozione – dell'art. 9 dello statuto di CP_1 (“MORTE DEL SOCIO”)”*; accoglieva *“la domanda cautelare, nella parte in cui è diretta alla sospensione della rimozione – e quindi: alla provvisoria reintroduzione – dell'art. 7 dello statuto di CP_3 (“Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi”) e, più precisamente, nella parte in cui è diretta alla provvisoria reintroduzione (i) sia del diritto di prelazione con riferimento ai trasferimenti a titolo gratuito delle partecipazioni sociali (con relativo meccanismo di nomina dell'arbitratore), sia (ii) del meccanismo di nomina dell'arbitratore con riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni sociali con corrispettivo infungibile”*; rigettava, per il resto, la domanda cautelare di sospensione.

All'udienza del 9 gennaio 2026 il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.

5. Preliminarmente devono essere respinte le richieste preliminari del Curatore Speciale della *CP_1* econdo cui, in conseguenza della messa in liquidazione della società sarebbe cessata la materia del contendere. In effetti, la messa in liquidazione di una società non ne determina l'estinzione, per cui lo Statuto continua ad essere efficace e, in esso, le clausole oggetto di impugnazione.

Anche la richiesta di accertare e dichiarare l'intervenuta transazione della controversia insorta tra i signori *CP_2* e *Parte_1* in ipotesi conclusa con scambio di proposta ed accettazione rispettivamente datate 4 e 20 dicembre 2024 e di estinguere il giudizio (evidentemente sempre per cessazione della materia del contendere) è infondata, poiché – come è pacifico tra le parti – la proposta transattiva astrattamente accettata non aveva avuto nessun seguito, per eccezioni avanzate dalle parti stesse.

6. Premesso che, ai sensi dell'art. 2500 bis cod. civ., in conseguenza della pubblicità dell'atto di trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni, di tale atto non può essere pronunciata l'invalidità, occorre valutare le domande dell'attore con riferimento alle clausole statutarie introdotte nella delibera impugnata.

Come è noto, il vizio dell'abuso della regola di maggioranza è vizio che determina l'annullabilità della delibera assembleare che ne sia affetta, in quanto delibera non presa in conformità alla legge, per violazione dell'art. 1375 c.c. (dovere di buona fede nell'esecuzione dei contratti).

Secondo la Suprema Corte, una delibera assembleare è affetta dal vizio in discorso quando (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. I, 29/09/2020) arrechi un danno alla società o, comunque, non sia diretta alla tutela di alcun interesse sociale (deve trattarsi, in altri termini, di delibera adottata dal gruppo di comando al solo fine di realizzare interessi extra-sociali) e pregiudichi i diritti dei soci di minoranza.

Quanto alla clausola di covendita (cd. tag along) si deve osservare che, sebbene nell'esposizione di parte attrice la stessa sia considerata in stretta connessione con l'abolizione del diritto di prelazione in favore dei soci in caso di alienazione delle partecipazioni da parte di altro socio, essa può essere valutata autonomamente nella sua portata a favore o in danno dei soci (cedenti o non cedenti). Si tratta di clausola che riconosce ai soci di minoranza titolari di almeno il 10% del capitale sociale il diritto di vendere le proprie partecipazioni all'acquirente delle partecipazioni cedute dai soci di maggioranza alle stesse condizioni.

In sostanza, il socio di minoranza non è obbligato a restare nella società quando il socio di maggioranza cambia e, con tale clausola, viene favorita la sua intenzione di uscire dalla società mediante la garanzia di ottenere le medesime condizioni ottenute nella vendita dal socio di maggioranza.

Si tratta, quindi, di una clausola favorevole per il socio di minoranza – che ha una opportunità che, in precedenza, non era prevista dallo Statuto sociale della società a responsabilità limitata – e che, quindi, non vi è alcun motivo di ritenere adottata illegittimamente.

Non a caso, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore non ha insistito per la declaratoria di nullità di tale clausola.

7. Con riferimento al diritto di prelazione che il precedente Statuto prevedeva a favore dei soci in caso di vendita delle partecipazioni da parte degli altri soci, si è dato atto che la clausola è stata nuovamente modificata con delibera assembleare del 15/7/2024.

L'art. 8 dello Statuto modificato così recita:

“Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Diritto di prelazione e clausola di covendita (c.d. tag along)

1. In ogni caso in cui un socio intenda trasferire a qualsivoglia titolo oneroso le proprie azioni ad uno o più soci, oppure, a terzi estranei alla compagine sociale, spetta a tutti gli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le modalità disciplinate dal presente articolo.

2. Il socio che intende trasferire a qualsivoglia titolo oneroso le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi (o consegnata a mano e controfirmata per ricevuta); la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione loro fatta, la relativa dichiarazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero comunicazione scritta consegnata a mano e controfirmata per ricevuta.

3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, l'acquisto delle azioni offerte spetterà loro in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

4. *Nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il diritto ad acquisire le partecipazioni inopstate si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che hanno esercitato la prelazione. L'esercizio parziale o condizionato del diritto di prelazione equivale al mancato esercizio.*

5. *Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto qui prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.*

6. *Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni dalla data dell'ultimo ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, salvo quanto previsto più oltre in tema di diritto di covendita dei soci di minoranza. Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.*

7. *Qualora uno o più soci decidano di trasferire a terzi estranei alla compagine sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al/ai medesimo/i titolare/i, azioni che rappresentino complessivamente al meno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale ed alcun socio intenda esercitare il diritto di prelazione, è attribuito agli altri soci, titolari almeno del 10% (dieci per cento) del capitale stesso, il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente e alle medesime condizioni tutte o parte delle proprie partecipazioni.*

8. *Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti.*

9. *Nel caso in cui non venga esercitata la prelazione, il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve procurare alle stesse condizioni una proposta irrevocabile di acquisto agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.*

10. *Una volta inutilmente decorso il termine per l'esercizio della prelazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di cessione a qualsivoglia titolo oneroso a tutti i soci di minoranza iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di covendere.*

11. *Entro questo ultimo termine, i soci di minoranza, a pena di decadenza, devono comunicare l'accettazione della proposta al terzo offerente a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC da inviare entro la scadenza dell'offerta stessa e deve darne comunicazione al socio di maggioranza a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC entro venti giorni dalla comunicazione dell'accettazione all'offerente.*

12. *Scaduto il termine dell'offerta del terzo estraneo, in difetto di accettazione, resa con le indicate modalità, da parte del socio di minoranza, l'offerta stessa si intenderà decaduta e il socio di maggioranza potrà alienare liberamente la propria partecipazione al terzo.*

13. La proposta di acquisto della quota di minoranza non può considerarsi idonea qualora sia previsto un prezzo di acquisto di tali partecipazioni inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 ter c.c..”

L'attore ha preso atto della reintroduzione del diritto di prelazione, ma contesta che, in conseguenza della modifica, tale diritto - contrariamente a quanto fosse previsto nello Statuto sociale della **CP_3** - non sia riconosciuto in caso di cessione a titolo gratuito delle azioni e che, inoltre, non sia previsto il meccanismo di determinazione del prezzo, in caso di contestazione, ad opera dell'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale.

Il convenuto, nella memoria di replica, osserva che la nuova delibera adottata dalla **CP_1** non è stata impugnata dall'attore ed osserva che tale circostanza fa venir meno l'interesse dell'attore all'annullamento richiesto, in quanto la nuova delibera, non essendo stata impugnata, risulta efficace.

Al contrario, la Suprema Corte ha statuito che, in ambito di società di capitali, qualora consti la sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma 8, cod. civ. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità (Cass. Sez. 1, 29/03/2023, n. 8816, Rv. 667471 - 01).

La disposizione dell'art. 2377, comma 8, cod. civ., secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare “non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all'annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è stata sostituita da altra delibera “conforme alla legge ed allo statuto”, gli attribuisce il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento, al di là delle conclusioni assunte dalle parti. In altri termini, «è onere del giudice estendere il suo esame alla nuova delibera per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità (Cass. 16.7.1998, n. 2570) e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto. Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare deve, ai limitati fini della ratifica - rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (Cass. 6.7.1953, n. 2137). Nel caso, poi, in cui il vizio da cui sia affetta la delibera impugnata non si riferisca al procedimento di approvazione (come nel caso di specie), ma riguardi la disciplina sostanziale adottata, che si assume essere contraria alla legge o allo statuto, il giudice dovrà verificare se la nuova deliberazione detti una disciplina effettivamente idonea a rimuovere detto vizio» (cfr. Cass. n. 16017 del 2008).

In definitiva, la mancata impugnazione della nuova delibera non può automaticamente far ritenere cessata la materia del contendere, essendo necessario verificare se il contenuto della nuova delibera non sia anch'esso contrario alla legge o allo Statuto.

Scendendo, quindi, al contenuto della clausola, secondo il convenuto, poiché l'attore aveva fondato la propria domanda sul timore che il padre potesse vendere le proprie partecipazioni, mentre non aveva affatto menzionato l'ipotesi che lo stesso potesse donarle o trasferirle a fronte di prestazioni

infungibili, la modifica della clausola statutaria non è sorretta da alcun intendimento “abusivo” e non esiste alcun interesse extrasociale e personale della maggioranza che giustifichi l’annullamento della delibera.

In sede cautelare, il giudice istruttore ha ritenuto sussistere il pregiudizio per il socio di minoranza sia con riferimento ai trasferimenti a titolo gratuito della quota maggioritaria, sia rispetto alle alienazioni a titolo oneroso con corrispettivo infungibile; ha ritenuto, quindi, “*la sussistenza del fumus boni iuris con riferimento alla porzione di domanda – non colpita dalla cessazione della materia del contendere (v. sopra) – diretta alla sospensione della rimozione (i) della prelazione in caso di trasferimenti a titolo gratuito e (ii) del meccanismo di nomina dell’arbitratore, fatta eccezione per l’ipotesi di nomina dell’arbitratore in caso di trasferimento a titolo oneroso con prezzo eccessivo (poiché qui opera la “compensazione” della covendita, come sopra definita)*”.

Il giudice ha osservato che “*la società resistente, in conseguenza della modifica statutaria in discorso (rimozione del diritto di prelazione e introduzione del diritto di covendita), non abbia subito alcun pregiudizio, né, a ben vedere, ottenuto alcun vantaggio.*

Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza citata da parte ricorrente, infatti, le vicende concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali sono tendenzialmente indifferenti per la società, “*avendo essa semmai solo il problema di individuare con precisione chi sono i soci legittimati all’esercizio dei relativi diritti*” (Tribunale Milano, Sez. Impresa 22 gennaio 2015 ord.).

Per quanto riguarda, invece, l’elemento del pregiudizio per il socio di minoranza, rileva questa giudice come l’introduzione della clausola di covendita, a fronte della rimozione del diritto di prelazione, ben possa essere considerata, quantomeno verosimilmente (il che è da ritenersi sufficiente in questa sede), un elemento tale da compensare il pregiudizio procurato al socio di minoranza per effetto della rimozione medesima; vale a dire: il pregiudizio consistente nell’aver perso la possibilità di divenire socio controllore, anche solo al fine di evitare l’ingresso in società di un socio di maggioranza le cui logiche strategiche potrebbero essergli del tutto estranee (cfr. anche in questo senso Tribunale Milano, Sez. Impresa 22 gennaio 2015 ord.). In altri termini, detta “compensazione” è tale da escludere, da ultimo, la sussistenza di alcun apprezzabile pregiudizio in capo a Parte_2

In particolare, il diritto di covendita, come noto, permette al socio di minoranza – si badi: permette e non obbliga, come invece sostenuto in più occasioni dal ricorrente – di alienare la propria quota di partecipazione alle stesse condizioni stabilite per l’acquisto della partecipazione del socio di maggioranza; vale a dire: a un prezzo superiore rispetto a quello che avrebbe presumibilmente ricavato per effetto di un trasferimento avente a oggetto esclusivamente la propria quota (minoritaria) di partecipazione, grazie al c.d. premio di maggioranza.

Nondimeno, detta “compensazione” può evidentemente ritenersi sussistente solo se, e nella misura in cui, operi la clausola di covendita, sicché, nel caso di specie, il pregiudizio per il socio di minoranza pare continuare a sussistere sia con riferimento ai trasferimenti a titolo gratuito della quota maggioritaria, sia rispetto alle alienazioni a titolo oneroso con corrispettivo infungibile (cfr., in questo senso, l’art. 8, comma 3 nuovo statuto di CP_1, che pare limitare l’operatività della clausola di covendita al solo caso in cui il socio maggioritario intenda “effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile”).

Ciò posto, deve dichiararsi, in primo luogo, l’insussistenza del fumus boni iuris con riferimento alla domanda di sospensione dell’approvazione dell’art. 8 del nuovo statuto di CP_1:

quest'ultima disposizione, infatti, introduce un meccanismo (clausola di covendita) che, da un lato, non arreca alcun danno, né vantaggio alla società e, dall'altro, non pregiudica in alcun modo i diritti del ricorrente; ma, anzi, gli offre un vantaggio idoneo a compensare, nei limiti di cui sopra, la rimozione dell'art. 7 del vecchio statuto di Rainbow.

Ne deriva, viceversa, la sussistenza del fumus boni iuris con riferimento alla porzione di domanda – non colpita dalla cessazione della materia del contendere (v. sopra) – diretta alla sospensione della rimozione (i) della prelazione in caso di trasferimenti a titolo gratuito e (ii) del meccanismo di nomina dell'arbitratore, fatta eccezione per l'ipotesi di nomina dell'arbitratore in caso di trasferimento a titolo oneroso con prezzo eccessivo (poiché qui opera la “compensazione” della covendita, come sopra definita).”

Secondo l'attore, il pregiudizio per il socio di minoranza permarrebbe anche nell'ipotesi di nomina dell'arbitratore in caso di trasferimento a titolo oneroso con prezzo eccessivo, perché ciò precluderebbe al socio di minoranza di acquisire le partecipazioni in forza del diritto di prelazione a un prezzo ritenuto congruo dall'arbitratore. Ma, appunto, come già osservato nel provvedimento cautelare, la clausola di covendita contestualmente prevista costituisce una compensazione adeguata per il socio di minoranza, che potrà vendere le proprie quote allo stesso prezzo elevato indicato da quello di maggioranza.

Le considerazioni esposte nell'ordinanza cautelare appaiono interamente condivisibili; tuttavia, coglie nel segno la considerazione del convenuto che ravvisa per la ipotesi residuale del trasferimento a titolo gratuito la mancanza di un concreto interesse ad impugnare la delibera da parte dell'attore, atteso che tale eventualità non è mai stata prospettata nelle tormentate vicende dello scontro tra soci; analogamente deve dirsi quanto alle alienazione delle quote in cambio di prestazioni infungibili.

8. L'impugnazione riguarda anche l'art. 9 dello Statuto che regola le conseguenze della morte del socio. Mentre, in precedenza, era prevista la libera trasferibilità delle partecipazioni *mortis causa*, lo Statuto della CP_I prevede che il trasferimento agli eredi o ai legatari sia subordinato al mero gradimento dell'organo amministrativo, prevedendosi che, se il gradimento non è concesso, si faccia luogo alla liquidazione agli eredi o ai legatari delle azioni o dei diritti del defunto mediante l'utilizzo dei medesimi criteri di valutazione e delle medesime procedure previsti per la liquidazione del socio recedente.

Il nuovo articolo 9 dello Statuto recita:

1. In caso di morte di un socio, il trasferimento agli eredi o ai legatari della partecipazione o dei diritti del defunto è subordinato al mero gradimento dell'organo amministrativo (all'espressione del gradimento possono essere deputati anche i soci o soggetti terzi); se il gradimento non è concesso, si fa luogo alla liquidazione agli eredi o ai legatari delle azioni o dei diritti del defunto mediante l'utilizzo dei medesimi criteri di valutazione e delle medesime procedure previsti per la liquidazione del socio recedente.”

Secondo il giudice istruttore che ha emesso il provvedimento cautelare, la previsione, “*nel condizionare la trasferibilità mortis causa delle azioni al mero gradimento espresso dall'organo amministrativo, pare idoneo ad arrecare pregiudizio sia alla società, che al ricorrente (in quanto*

socio). In particolare, in ipotesi di decesso di *Parte_3* l'intero organo amministrativo della società resistente cesserebbe dalla carica (si ricordi che *Parte_3* è amministratore unico di *CP_1*, con la conseguenza che, da un lato, nessuno potrebbe manifestare il gradimento necessario ai fini del trasferimento mortis causa della quota di titolarità del resistente (75%) e, dall'altro, *Parte_2* essendo socio di minoranza (25%), neppure potrebbe nominare un nuovo organo amministrativo, al fine di risolvere l'impasse. In altri termini, l'eventuale decesso di *Parte_3* [...] comporterebbe un inevitabile stallo nei rapporti sociali, con evidente pregiudizio sia per la società, che per il socio di minoranza.

In conseguenza di quanto precede, deve rilevarsi la sussistenza del fumo del buon diritto sia con riferimento all'impugnativa cautelare diretta alla sospensione dell'introduzione – e cioè: alla provvisoria rimozione – del nuovo articolo 9 dello statuto di *CP_1*, sia in relazione alla sospensione della rimozione – e quindi: alla provvisoria reintroduzione – del vecchio art. 8 di *CP_3* quest'ultimo, infatti, sanciva la libera trasferibilità, per causa di morte, delle partecipazioni sociali; il che, evidentemente, elimina a monte qualsiasi rischio di stallo nei rapporti sociali in caso di morte del resistente”.

Secondo l'attore, si tratterebbe di una previsione contrastante con la natura familiare della società.

In realtà, la prospettazione di parte attrice non tiene conto dell'effetto di trasformazione della *CP_3* in società per azioni – con evidente apertura della società all'ingresso di nuovi soci e nuovi capitali – e soprattutto, del venir meno della natura familiare della società, non tanto e non solo per la trasformazione in società per azioni, ma per le vicende che hanno coinvolto l'attore e il convenuto e l'intero nucleo familiare, vicende che fanno escludere una gestione unitaria – quindi: familiare – della società nel futuro.

Comunque, l'art. 2469 cod. civ. prevede espressamente che l'atto costitutivo possa limitare la trasferibilità delle partecipazioni per causa di morte e subordinare detto trasferimento al gradimento di organi sociali, cosicché non può certamente ritenersi che la clausola contrasti con la legge.

L'ordinanza sospensiva ha valorizzato il pericolo di stallo nel caso di morte del socio di maggioranza.

Secondo il convenuto, peraltro, il rischio di “stallo” in caso di morte dello stesso è facilmente ovviabile con la nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ.

L'attore replica che al Curatore speciale non possono essere attribuiti poteri determinativi di natura sostanziale, cosicché lo stesso non potrebbe mai esprimere il gradimento previsto dalla clausola.

Pare al Tribunale che, quanto allo stallo paventato nel caso di morte dell'Amministratore unico, devono essere tenute presenti le norme sulla sostituzione degli amministratori dettate dall'art. 2386 cod. civ.; in particolare l'ultimo comma di tale norma. La procedura dovrebbe impedire la situazione di stallo ipotizzata.

In definitiva, non vi sono i presupposti per l'annullamento di tale articolo.

9. Viene, infine, contestata la nuova regolamentazione del recesso del socio, la cui efficacia viene posticipata a due mesi successivi e viene sospesa in caso di contestazione della legittimità del recesso e della promozione di un giudizio di arbitrato.

Si tratterebbe di previsione non prevista dall'art. 2437 cod. civ. e ingiustificata.

L'ordinanza cautelare ha ritenuto, al contrario, tale previsione giustificata, osservando il giudice che *“la previsione di un termine iniziale di efficacia del recesso condivide la stessa ratio del periodo di preavviso, disciplinato, per le società per azioni, dall'art. 2437, comma 3 cod. civ. D'altra parte, la sospensione dell'efficacia del recesso in caso di contestazione in sede arbitrale, neppure vale a configurare, di per sé, un danno per il socio recedente: questi, infatti, fino alla data di notifica del lodo arbitrale, conserva, non solo i doveri, ma anche i diritti che conseguono al suo status di socio. Senza contare, peraltro, che tali previsioni si muovono certamente nella direzione di offrire una maggiore certezza ai rapporti giuridici sociali, con conseguente vantaggio per la stessa società. In conseguenza di ciò, è da escludersi la sussistenza del fumus boni iuris con riferimento alla modifica statutaria in discorso”*.

Si tratta di considerazioni interamente condivisibili che, quindi, possono essere utilizzate per il rigetto dell'impugnativa.

10. Analogamente deve dirsi quanto alla clausola compromissoria. L'impugnazione di tale clausola è sorretta da un argomento non giuridico: il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Piacenza sarebbe stato nominato dal convenuto, in altra occasione, come Consulente di parte.

Ma, come osservava il giudice del provvedimento cautelare, *“parte ricorrente non ha fornito alcuna prova, neppure nel procedimento di merito, del fatto che il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza sarebbe stato nominato da Parte_3 come C.T.P. in altra vertenza. Si osserva, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 815 c.p.c., CP_2 L. avrebbe comunque il diritto di recusare eventuali arbitri sprovvisti dei requisiti di indipendenza e imparzialità.”*

In effetti, la legittimità della clausola non può che essere valutata in astratto – anche perché si tratta di clausola destinata a durare nel tempo, mentre la durata della Presidenza dell'Ordine dei Commercialisti è temporanea – e, comunque, ciò che rileva è la terzietà e affidabilità dell'arbitro nominato, più che quella del soggetto deputato a nominarlo.

La clausola compromissoria è diffusa e posta palesemente a tutela della società.

11. La domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore risulta priva di qualsiasi prova e deve, quindi, essere respinta.

12. In definitiva le domande dell'attore devono essere respinte.

In ragione di quanto sopra, rimangono ugualmente inaccoglibili, come da provvedimento del giudice istruttore del 19 giugno 2025 qui richiamato, le reiterate istanze istruttorie.

Le spese seguono la soccombenza prevalente e sostanziale (comprese quelle in favore della società, assistita dal curatore speciale) e si liquidano in dispositivo (valori medi, scaglione indeterminabile, complessità media): tuttavia, si deve rilevare che il rigetto integrale della richiesta di annullamento delle nuove clausole dello Statuto consegue alla reintroduzione del diritto di prelazione dopo l'inizio della causa; la cancellazione del diritto di prelazione, come sembra evidente, era il provvedimento maggiormente penalizzante per il socio di minoranza e la reintroduzione del diritto è frutto del riconoscimento implicito della fondatezza dell'impugnativa.

Sussistono, quindi, giusti motivi per compensare per metà le spese processuali, ponendo le restanti a carico dell'attore.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita:

1. Rigetta le domande di *Parte_1* nei confronti di *CP_2* [...] e *CP_1* in persona del curatore speciale avv. Gianluca AURELIANO;

2. condanna *Parte_1* al pagamento di metà delle spese di lite di *Controparte_2* e *CP_1* in persona del curatore speciale avv. Gianluca AURELIANO, spese che si liquidano per l'intero e per ciascuno in euro 6.637,00 per onorari, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, quanto al procedimento cautelare; e in euro 10.860,00 per onorari, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, quanto al merito.

Bologna, 11 febbraio 2026

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Giacomo ROCCHI

Il Presidente
Dott. Michele GUERNELLI